



39616-22

ACR

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI  
MAURA NARDIN  
ALDO ESPOSITO  
GABRIELLA CAPPELLO  
DANIELA DAWAN

- Relatore -

Sent. n. sez. 361/2022  
UP - 08/03/2022  
R.G.N. 32029/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di AREZZO in sostituzione, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, dell'avvocato (omissis) del foro di AREZZO in difesa delle parti civili (omissis)

(omissis) che illustrando le conclusioni insiste per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

4

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ANCONA, anche in sostituzione dell'avvocato (omissis) del foro di ANCONA, in difesa di (omissis) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 8/3/18, la Corte territoriale, su appello del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, che aveva mandato assolto (omissis) (omissis) ha condannato l'odierno ricorrente in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori ,commesso ai danni del lavoratore (omissis) . Come ricostruito dai giudici di merito l'infortunio mortale si era verificato a seguito di un incendio sviluppatosi, al di fuori dell'orario di lavoro, nella azienda agricola del (omissis) cui era stata contestata l'omessa nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione o, in alternativa, l'omessa formazione dei dipendenti. Era altresì emerso che (omissis) nonostante numerosi solleciti da parte del maresciallo dei carabinieri intervenuto sul posto, ad allontanarsi dal luogo dell'incendio era salito su un Bob Cat nel tentativo di salvare dei pulcini rimasti intrappolati in un capannone, trovando così la morte, a seguito di una ulteriore fiammata che aveva causato l'incendio su cui si era posto alla guida, Il giudice di primo grado era pervenuto al verdetto assolutorio ritenendo che difettesse il nesso causale tra l'evento morte e le violazioni antinfortunistiche addebitate al (omissis) Di contro la sentenza impugnata ha riconosciuto detto nesso assumendo che la predisposizione di misure adeguate, alle quali i dipendenti sarebbero stati tenuti ad uniformarsi avrebbe scongiurato l'evento.
2. Avverso tale decisione ricorre il (omissis) a mezzo del difensore di fiducia reiterando con i primi cinque motivi sotto più profili le doglianze relative alla inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili.
3. Con i motivi da sei ad otto il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/07/17, con la quale la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale limitatamente ai testi (omissis)
4. Con il nono motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla questione relativa alla ritenuta sussistenza della posizione di garanzia in capo al ricorrente
5. Con gli ulteriori motivi formula doglianze con le quali si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché sulla ritenuta sussistenza del nesso causale e sulla posizione delle parti civili

## CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. Quanto ai motivi concernenti la dedotta inammissibilità degli appelli, è sufficiente rammentare che, come chiarito da questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni predette sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il requisito della specificità si deve dunque ritenere integrato con l'indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico. Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata si presenta rispettosa di tali insegnamenti atteso che il giudice di appello, dopo aver espressamente richiamato i motivi di gravame sviluppati dalle parti impugnanti, ha chiarito, con motivazione specifica, che in tali atti risultavano ampiamente espresse le ragioni del dissenso rispetto alla pronuncia appellata in relazione ai capi e ai punti impugnati sicchè la relativa doglianza, in quanto meramente reiterativa della medesima questione, deve essere respinta. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle lamentele relative al difetto di legittimazione delle parti civili, sulla cui questione si sono adeguatamente e compiutamente pronunciati entrambi i giudici del merito.
7. Anche i motivi di ricorso aventi ad oggetto la richiamata ordinanza dibattimentale non possono essere accolti. Per quanto riguarda in particolare la denunciata violazione dell'art. 603, comma 5, cod. proc. pen., come già chiarito da questa Corte, per il rispetto della norma non è richiesto che le parti interloquiscano effettivamente ma che siano poste in condizione di interloquire e di far valere le loro ragioni. Inoltre, potendosi al più configurare nella specie una nullità dell'atto di ordine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa, come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, l'eventuale vizio al riguardo ravvisabile sarebbe comunque sanato, in quanto non tempestivamente eccepito dalla parte presente (Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv. 268848 - 01).
8. Deve, inoltre, escludersi che possa ravvisarsi, nel caso di specie, la violazione della regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. in quanto non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una

diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 01). È, dunque, la diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa, strettamente connessa al canone dell'oralità, a fondare l'obbligo di rinnovazione, non già, di per sé, la diversa valutazione del complessivo compendio probatorio, nella sua inalterata dimensione dimostrativa. Nel caso di specie, emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata, che la rinnovazione dell'esame dei due testimoni era stata disposta dalla Corte di appello al fine di acquisire ulteriori elementi in merito alle modalità di svolgimento dei fatti e alle cause dell'incendio.

1. Parimenti infondata è la questione relativa alla posizione di garanzia dell'odierno ricorrente, peraltro già ritenuta sussistente dal primo giudice. Il (omissis) invero, quale datore di lavoro della persona offesa, era comunque gravato dal dovere di adempiere a tutte le obbligazioni relative alla sua posizione di garanzia in ordine all'incolumità dei lavoratori, dovendo procedere ad una corretta valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa, alla formazione e informazione dei lavoratori, e alla somministrazione dei relativi dispositivi di sicurezza, e ciò a prescindere dall'eventuale e successivo intervento di ulteriori figure di garante. Egli, dunque, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, aveva il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela (Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012, Buttafarano, Rv. 254365 - 01). Del resto, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può invocare l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi (Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004, Fracasso, Rv. 230398 - 01). Per quanto attiene poi alle doglianze relative alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti se ne deve affermare la inammissibilità in quanto volte a proporre motivi eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al

giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ancora da disattendere sono i motivi concernenti la ritenuta imprevedibilità dell'evento e la idoneità del comportamento del lavoratore, in quanto gravemente imprudente, ad interrompere il nesso causale fra la condotta del (omissis) e l'evento. Si tratta cioè di comprendere se il comportamento (omissis) i possa essere ritenuto una serie causale autonoma, interruttiva del rapporto eziologico

2. Secondo la lettura, assolutamente uniforme, di questa Corte "È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, Sentenza n. 3312 del 02/12/2016, Rv. 269001; cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581; Sez. 4, Sentenza n. 25689 del 03/05/2016 Rv. 267374; Sez. 4, Sentenza n. 53541 del 26/10/2017, Rv. 271846). Sicché deve ritenersi causa sopravvenuta solo quella che si connota per assoluta anomalia ed eccezionalità, tanto da risultare imprevedibile anche in astratto per l'agente, rispetto al cui governo, conseguentemente, si sottrae.

Nonostante la particolarità del caso la condotta della vittima non può considerarsi idonea causa interruttiva. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere

anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721). Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritto a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017). Nella specie, come già ritenuto dalla Corte territoriale ciò è da escludersi stante l'intima connessione tra il coinvolgimento nel sinistro della vittima e la sua posizione lavorativa alle dipendenze del (omissis)

Fondati sono invece i residui motivi riguardanti il ritenuto nesso di causalità.

Sul punto va innanzitutto richiamato l'approdo cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte, con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, secondo cui il nesso causale va ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica-, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con minore potenzialità lesiva). A ciò aggiungendosi, nondimeno, che l'ipotesi accusatoria sulla sussistenza del nesso causale non può trovare automatica conferma solo sulla considerazione del coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto, in modo che all'esito del ragionamento probatorio, una volta esclusa l'interferenza di fattori eziologici alternativi di produzione dell'evento. La conseguenza di queste generalissime considerazioni non è stata coerentemente tratta dalla sentenza impugnata, che non ha riscontrato la ricorrenza del nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento, a mezzo del doveroso giudizio controfattuale.

6



1. Va ulteriormente premesso sul punto che la Corte di appello nel sovvertire la pronuncia di prime cure, non ha adottato una motivazione dotata di una forza persuasiva superiore e tale da giustificare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte pur infatti, evidenziato le gravissime violazioni alla normativa antinfortunistica poste in essere dal (omissis) già poste in rilievo dal primo giudice non ha compiutamente spiegato il perchè l'evento dovesse ritenersi conseguenza delle gravi carenze antinfortunistiche riscontrate su cui la Corte pure lungamente si sofferma, senza ragionevolmente e congruamente spiegare perchè la condotta osservante delle prescritte cautele sarebbe stata certamente risolutiva o avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn). In realtà, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale molte delle violazioni in questione certamente non sarebbero da porsi eziologicamente in relazione al verificarsi dell'evento, mancando peraltro in atti, nonostante lo sforzo dei giudici di merito, qualsiasi elemento di prova certo in ordine alle cause del sinistro. In particolare con riferimento al punto nodale della fattispecie concreta in esame, ovvero la circostanza che (omissis) pur più volte invitato a desistere dalla sua azione, aveva comunque cercato di introdursi nel cuore dell'incendio per porre in salvo i pulcini di tacchino, la sentenza impugnata si è limitata genericamente ad affermare che l'opzione interpretativa del primo giudice sarebbe una ipotesi astratta e che l'eventuale scelta del lavoratore, pure in tesi adeguatamente formato, di cercare di salvare comunque il mezzo ed i pulcini sarebbe una eventualità assolutamente recondita. Si tratta di affermazioni del tutto generiche ove peraltro si consideri che la vittima era certamente consapevole della pericolosità dell'incendio, che al momento del fatto il datore di lavoro, raccogliendo il precedente invito delle forze dell'ordine, si era allontanato e che conseguentemente (omissis) non poteva subirne il metus. Sicchè come giustamente posto in rilievo dal ricorrente andava congruamente spiegato come la predisposizione di adeguate procedure emergenziali e la formazione - informazione del dipendente avrebbero potuto evitare l'evento, quando la stessa vittima si era astenuto dal raccogliere plurime intimazioni di allontanarsi dal luogo del sinistro.

6

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra evidenziati alla Corte d'Appello di Perugia che provvederà anche alla regolamentazione delle spese fra le parti anche per questo giudizio di legittimità

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità

Così deciso il 8/03/2022

Il Presidente estensore  
Francesco Maria Ciampi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 20/10/2022  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Irene Caliendo*

